

LEZIONE INTRODUTTIVA – ALCUNE PAROLE-CHIAVE

PROCESSO PENALE

- **DEFINIZIONE FORMALE:** IL PROCESSO COME SEQUENZA ORDINATA DI ATTI CHE PUNTA A UN FINE (DECISIONE ASSOLUTORIA O DI CONDANNA) –
- *REGOLATO* DA NORME GENERALI E ASTRATTE.
- SI FA LEVA SUL FORMALISMO NORMATIVO (SENZA PRETENDERE DI DARNE UNA RAPPRESENTAZIONE CRITICA).
- ESSENZIALE LA PRESENZA DI UN **GIUDICE** SOLITAMENTE IN POSIZIONE DI **TERZIETÀ** (IL **PROCESSO GIUDIZIARIO** è DIVERSO DAL **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**, CHE A SUA VOLTA CONSISTE IN UNA SEQUENZA ORDINATA DI ATTI VOLTA A UNA DECISIONE).
- **NON MANCANO TUTTAVIA DEFINIZIONI DI CARATTERE PIÙ SOSTANZIALE, CHE SI SFORZANO DI METTERE IN EVIDENZA LE PRINCIPALI FINALITÀ DEL PROCESSO PENALE, ENFATIZZANDONE ASPETTI RITENUTI UTILI PER UNA **INTERPRETAZIONE «SISTEMATICA»** DELLA LEGISLAZIONE PROCESSUALE.**

LEZIONE INTRODUTTIVA – ALCUNE PAROLE-CHIAVE

- **DEFINIZIONI «SOSTANZIALI»** (si tiene conto del fine cui tende il processo penale)

TEORIA DEL «RAPPORTO GIURIDICO-PROCESSUALE» - DEFINIZIONE ELABORATA DAI FONDATORI DEL DIRITTO PROCESSUALE MODERNO.

UTILE PER CREARE CATEGORIE CONCETTUALI CHE SERVONO A CLASSIFICARE I DIRITTI, I DOVERI, I POTERI NEI RAPPORTI FRA I SINGOLI SOGGETTI PROCESSUALI (GIUDICE – PARTI)

SI ENFATIZZA IL RAPPORTO ACCUSA/DIFESA - (*ACTUS TRIUM PERSONARUM* – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – PROCESSO **COME GIOCO: GIUDICE **COME ARBITRO**; RISPETTO DELLE REGOLE – INCLINAZIONE ACCUSATORIA**

LEZIONE INTRODUTTIVA – ALCUNE PAROLE-CHIAVE

- **DEFINIZIONI «SOSTANZIALI»** (si tiene conto del fine cui tende il processo penale)
- **IL PROCESSO COME MEZZO DI RICERCA DELLA VERITÀ –**
- **GIUDICE COME STORICO – INCLINAZIONE INQUISITORIA PER L'ENFASI CHE SI METTE SULLA «VERITÀ» (DA CONSEGUIRE «A OGNI COSTO»)**
- **IN SECONDO PIANO IL RAPPORTO FRA SOGGETTI PROCESSUALI – TENDENZA AD ATTRIBUIRE POTERI DISPOTICI AL GIUDICE**

LEZIONE INTRODUTTIVA – ALCUNE PAROLE-CHIAVE

- **DEFINIZIONI «SOSTANZIALI»** (si tiene conto del fine cui tende il processo penale)

- **IL PROCESSO COME STRUMENTO PER APPLICARE LA NORMA PENALE –**

CONCEZIONE MERAMENTE STRUMENTALE DEL PROCESSO –

SUA NEUTRALITÀ E CONSEGUENTE RAFFIGURAZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE COME «BOCCA DELLA LEGGE» (VISIONE ILLUMINISTICA)

LEZIONE INTRODUTTIVA – ALCUNE PAROLE-CHIAVE

- **DEFINIZIONI «SOSTANZIALI»** (si tiene conto del fine cui tende il processo penale)

- **IL PROCESSO COME MEZZO PER ASSICURARE L'ORDINE SOCIALE O ADDIRITTURA PER GOVERNARE LA SOCIETÀ –**

CONCEZIONE «PROMOZIONALE» DELLA GIUSTIZIA PENALE

– RUOLO «CREATIVO» E POLITICAMENTE IMPEGNATO DELLA MAGISTRATURA PENALE (NON DEL SOLO GIUDICE).

ESEMPI IN PASSATE STAGIONI GIUDIZIARIE NELL'ESPERIENZA ITALIANA

- L'EPOCA DEI «**PRETORI D'ASSALTO**» (ANNI SETTANTA);

- L'EPOCA DI «**MANI PULITE**» (ANNI NOVANTA);

- TENDENZE **POPULISTE O GIUSTIZIALISTE** OGGI.

LEZIONE INTRODUTTIVA – ALCUNE PAROLE-CHIAVE

QUALE FRA LE DEFINIZIONI PASSATE IN RASSEGNA PREVALE OGGI?

- NESSUNA SI PUÒ CONSIDERARE PREVALENTE SULLE ALTRE.
- **TRAMONTATA**, IN DOTTRINA, LA **TEORIA DEL «RAPPORTO GIURIDICO PROCESSUALE»** (che ha invece lasciato molte tracce nella legislazione processuale sia civile sia penale), È OGGI **OGGETTO DI RIFLESSIONE E POLEMICA** LA VISIONE DEL PROCESSO COME MEZZO DI **RICERCA DELLA VERITÀ** O COME **MEZZO PER ASSICURARE L'ORDINE SOCIALE**.

L'ATTENZIONE SI FOCALIZZA (IN MANIERA FRAMMENTARIAE «ASISTEMATICA»)

- SUI POTERI DELLA MAGISTRATURA PENALE;
- SUI DIRITTI DELL'IMPUTATO;
- SUI DIRITTI DELLA VITTIMA

PRINCIPALI DIFFERENZE FRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE

LE DEFINIZIONI ACCENNATE NELLA *SLIDE* PRECEDENTE POSSONO ADATTARSI ALLA PROCEDURA SIA CIVILE SIA PENALE.

VALE LA PENA FERMARE BREVEMENTE L'ATTENZIONE SULLA PECULIARITÀ DELLA PROCEDURA PENALE (RISPETTO A QUELLA CIVILE).

UNA **PRIMA SIGNIFICATIVA DIFFERENZA** SI COGLIE NELLA DIVERSITÀ DEL RAPPORTO FRA **PROCESSO** E **DIRITTO SOSTANZIALE** NEI DUE AMBITI CONSIDERATI:

- IL **PROCESSO PENALE** è IL **SOLO MODO** PER **ATTUARE** (sul piano strettamente giuridico) IL **DIRITTO PENALE SOSTANZIALE** – IN ALTRE PAROLE, IL DIRITTO PENALE HA **EFFICACIA GIURIDICA** SOLO GRAZIE AL PROCESSO PENALE
- DIVERSAMENTE, IL **PROCESSO CIVILE** INTERVIENE SOLO IN SITUAZIONI PARTICOLARI E CONFLITTUALI, QUANDO IL RAPPORTO NEGOZIALE O DI OBBLIGAZIONE NON TROVA SPONTANEO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO (OBBLIGATO, DEBITORE ETC.)

FACCIAMO UN ESEMPIO

Processo e diritto penale sostanziale

Art. 575 c.p.: *Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni.*

La proposizione contiene la minaccia di una pena per l'omicida volontario. Nella sua parte sanzionatoria è **declinata al passivo** («è *punito*»). Tutte le norme penale sono grammaticalmente concepite così, perché sono **principalmente rivolte ai possibili autori di reato**. Resta nascosto l'autore della possibile punizione

Se provassimo a **volgere all'attivo la parte sanzionatoria della norma** otterremmo il seguente risultato: «*Il giudice condanna (deve condannare) chiunque cagiona la morte di un uomo*».

Il contenuto della frase è lo stesso, ma – **volta all'attivo** – essa ha il pregio di svelare il rapporto che si instaura fra norma sanzionatoria e processo. Il giudice può emettere la sua decisione solo al termine di un processo che accerti le responsabilità dell'autore. Detto altrimenti, **dal punto di vista processuale, la norma penale è diretta al giudice**, che la dovrà utilizzare come criterio per emettere la decisione.

CONCLUSIONE: IL DIRITTO PENALE (SOSTANZIALE) VIVE SOLO NEL PROCESSO (quanto meno da un punto di vista strettamente giuridico)

PROCESSO E DIRITTO CIVILE

Diversamente si atteggiavano i rapporti fra diritto e processo civile.

Prendiamo a caso una norma del nostro codice civile:

Art. 1475: Spese della vendita. – *Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito altrimenti.*

Nella stragrande maggioranza dei casi, il compratore si attiene alla regola generale che gli impone di assumere su di sé le spese della vendita. Solo se non ottemperasse a quell'obbligo sarebbe – forse – convenuto in giudizio dal venditore.

Questo semplice esempio mette in evidenza come il **diritto civile viva (anche dal punto di vista giuridico) prevalentemente fuori** del processo e solo in presenza di situazioni patologiche diventi oggetto di possibile accertamento giudiziario.

La differenza appena segnalata è particolarmente marcata nel nostro ordinamento dove vige il principio di legalità dell'azione penale (art. 112 cost.) ed è sconosciuta l'azione penale privata.

PROCESSO CIVILE, PROCESSO PENALE E PARITÀ DELLE ARMI

Una **seconda peculiarità** sta nella difficoltà di predisporre (in ambito penale) un modello processuale che assicuri l'equilibrato rapporto fra accusa e difesa.

Nel **processo civile** le parti stanno, di regola, su un piano di parità quanto meno formale (fatte salve le **differenze di censo** ed eccettuati i rari casi in cui il **pubblico ministero** può essere **parte in un giudizio civile**).

Nella cultura giuridica contemporanea appare acquisita l'idea che pure nel processo penale vada attuato il principio di **parità fra le parti**, attraverso il metodo del **contraddittorio**.

Segue: PROCESSO PENALE E PARITÀ DELLE ARMI

Occorre però tener conto della naturale **asimmetria** di posizioni fra chi accusa (il **pubblico ministero**) e chi si difende (l'**imputato** affiancato dal suo **difensore**).

Il **p.m.** è un **funzionario pubblico**, agisce nell'**interesse della legge** ed è dotato di poteri (anche coercitivi) impensabili per quella parte privata che è l'imputato. Quest'ultimo è un **soggetto privato** che agisce nel **proprio interesse**, nei limiti assicurati dal diritto di difesa.

Per quanto ci si sforzi di equipararle, le parti principali del processo penale stanno su piani differenti, sicché è difficile – per il legislatore – stilare un *ordo procedendi* che assegni alla difesa poteri paragonabili a quelli messi a disposizione dell'accusa.

Ciò pone il delicato problema (di rilievo anche costituzionale) dell'**attuazione di un processo «giusto»**, vale a dire di un *ordo procedendi* che non mortifichi eccessivamente la difesa rispetto all'accusa.

E questo a prescindere dalle spinte involutive che – complice spesso la pubblica opinione poco sensibile alle garanzie processuali – ogni tanto affiorano nella legislazione processuale incline ad accrescere i poteri dell'accusa.

PROCEDIMENTO PENALE / PROCESSO PENALE

PROCEDIMENTO PENALE: ALLUDE AL CONCRETO SVOLGERSI DELLA VICENDA GIUDIZIARIA NELLE SUE DIVERSE FASI.

- Vale a dire: L'INSIEME DELLE ATTIVITÀ CHE SI SNODANO DALLA NOTIZIA DI REATO E SONO SVOLTE DAI DIVERSI SOGGETTI PROCESSUALI: **POLIZIA, PUBBLICO MINISTERO, GIUDICE, IMPUTATI, DIFENSORI, PERSONE OFFESE**

ALCUNE DI QUESTE ATTIVITÀ SONO SEGRETE E NASCOSTE (ES. LE INDAGINI), ALTRE SONO DI REGOLA ACCESSIBILI AL PUBBLICO (Es. I DIBATTIMENTI).

- **PROCESSO PENALE:** è UNA PARTE DEL PROCEDIMENTO PENALE; PRECISAMENTE QUELLA SEGUE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.
- IL **PROCEDIMENTO PENALE** (NEL SUO SVOLGIMENTO ORDINARIO) SI COMPONE DI **CINQUE SEGMENTI:**

1. indagine preliminare - 2. udienza preliminare - 3. giudizio di primo grado - 4. giudizio di appello - 5. giudizio di cassazione

SOLO I SEGMENTI DA 2 A 5 COMPONGONO IL **PROCESSO PENALE**

LA FASE DELL'INDAGINE NON APPARTIENE AL «PROCESSO» (è FASE PRE-PROCESSUALE: IMPORTANZA DI QUESTO DETTAGLIO)

SEGUE: INIZIALI (OPPORTUNI) CHIARIMENTI LESSICALE SU ALCUNI TERMINI-CHIAVE

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

- **DIRITTO PROCESSUALE PENALE:**

L'ESPRESSIONE Può INDICARE

- L'**INSIEME DELLE NORME** CHE REGOLANO IL FENOMENO PROCESSUALE (norme costituzionali, norme convenzionali, normative eurounitarie, codice di procedura penale, leggi processuali speciali)
- LE **DOTTRINE** CHE STUDIANO, ESAMINANO, ANALIZZANO TALI REGOLE E LE **INTERPRETAZIONI** CHE NE DA LA GIURISPRUDENZA.

Si capisce dal contesto in quale dei due sensi l'espressione viene impiegata.

segue: INIZIALI (OPPORTUNI) CHIARIMENTI LESSICALE SU ALCUNI TERMINI-CHIAVE

PROCEDURA PENALE

- **PROCEDURA PENALE:** ANTICO NOME DELLA DISCIPLINA, RIVALUTATO DA QUALCHE AUTORE RECENTE.
- E' (DOVREBBE ESSERE) LA DOTTRINA CHE NON SI LIMITA A STUDIARE LE REGOLE NORMATIVE CHE GOVERNANO IL PROCEDIMENTO, MA ESTENDE LO SGUARDO ANCHE ALLE CONDIZIONI SOCIALI, STORICHE, CULTURALI CHE CARATTERIZZANO IN CONCRETO L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA IN AMBITO PENALE.
- NEL NOSTRO CORSO FAREMO TALVOLTA RIFERIMENTO A PRATICHE GIUDIZIARIE CHE SI SVILUPPANO AL DI LÀ O NELLE PIEGHE DELLE NORME SCRITTE.

PROCESSO PENALE E DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

Una **importante peculiarità** del processo penale (inteso come fenomeno) risiede nel frequente uso che in esso si fa di misure limitative di diritti individuali. Si tratta di misure solitamente escluse dallo strumentario del quale dispongono altri giudici (civili o amministrativi).

Per accertare i reati si ammette che taluni **diritti**, pur considerati **inviolabili** dalla nostra costituzione, possano essere limitati

Pensiamo

- alla **libertà personale** e alla possibile applicazione di misure quali l'arresto, il fermo, le misure cautelari personali, le perquisizioni personali;
- alla **libertà domiciliare** che può essere compresa nelle perquisizioni di private dimore;
- alla **libertà** e alla **segretezza** della comunicazione e della corrispondenza, minacciate dalle **intercettazioni telefoniche e di altri mezzi di comunicazione**.

CONCLUDENDO

IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE (o la PROCEDURA PENALE nel senso in precedenza chiarito) SI CARATTERIZZA:

- a. PER L'INTIMO RAPPORTO CHE LO AVVINCE AL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE (ben più univoco, come s'è visto, rispetto al rapporto fra diritto e processo civile). Sul piano accademico le due realtà normative sono separate, ma, nella pratica, vivono in intima simbiosi).
- b. PER IL RAPPORTO CON DISCIPLINE ANCHE EXTRA GIURIDICHE quali, ad esempio, le SCIENZE SOCIALI e POLITICHE, la CRIMINOLOGIA, la STORIA DEL DIRITTO, la FILOSOFIA MORALE, la FILOSOFIA DEL DIRITTO. Di questi intrecci si terrà conto nello svolgimento del corso.
- c. PER IL LEGAME MOLTO STRETTO CON LE FONTI NORMATIVE SOVRALEGALI CHE ENUNCIANO E TUTELANO DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA (Principalmente la nostra Costituzione, senza sottovalutare altre fonti quali la CEDU, il Patto internazionale dei diritti civili e politici e la Carta dei diritti fondamentali UE).

PROPRIO ALLE FONTI SOVRALEGALI DEDICHEREMO LE PROSSIME RIFLESSIONI, PRENDENDO LE MOSSE DALLA NOSTRA COSTITUZIONE.